

06301 Per la Corte di giustizia europea il paese del prestatore non può tassare il servizio 06301

Mani legate sulla frode Iva

Lo stato non può modificare il luogo della prestazione

DI FRANCO RICCA

La frode all'Iva non permette agli stati membri di modificare il luogo della prestazione. La riscossione dell'Iva sulle prestazioni di servizi scambiate tra soggetti passivi, quindi, spetta al paese membro nel quale il committente ha la propria sede, luogo in cui si considera effettuata l'operazione secondo la regola fissata dall'art. 44 della direttiva Iva. Di conseguenza, il paese membro di residenza del prestatore non può pretendere il tributo, a nulla rilevando il fatto che questi fosse consapevole di una frode all'Iva commessa dal committente nell'ambito di operazioni a catena, non potendo estendersi alle prestazioni di servizi i principi affermati in relazione alle cessioni intracomunitarie di beni. L'importante chiarimento è stato fornito dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza 27/10/2022, causa C-641/21, in una controversia scaturita da un parere dell'amministrazione finanziaria austriaca che qualificava come cessione di beni il trasferimento di quote di emissione di gas da una società con sede in Austria ad una società con sede in Germania e, in considerazione del fatto che il fornitore era consapevole della frode commessa dal cliente, riteneva che l'imposta fosse dovuta in Austria. Il giudice nazionale, dopo avere riqualificato l'operazione come prestazione di servizi, si interrogava però sulla possibilità di applicare comunque i principi elaborati dalla Corte Ue in relazione alle cessioni intracomunitarie, in modo da confermare la pretesa tributaria dell'Austria in ragione della consapevolezza del presta-

tore circa la condotta fraudolenta del committente. La Corte chiarisce anzitutto che, come ritenuto dal giudice del rinvio, le operazioni consistenti nel trasferimento a titolo oneroso di quote di emissioni di gas a effetto serra devono essere qualificate come prestazioni di servizi ai fini della direttiva Iva. Pertanto il luogo di tali operazioni, in assenza di criteri speciali, deve essere determinato in base alla regola generale dell'art. 44 della direttiva, secondo cui il luogo dei servizi prestati ad un soggetto passivo che agisce in quanto tale è quello in cui il committente ha stabilito la sede della sua attività economica. Ciò detto, occorre verificare se, nonostante la chiara formulazione di tale norma, il luogo della prestazione possa tuttavia essere situato nel paese membro del prestatore nel caso in cui l'operazione si inserisca in una frode all'Iva. Al riguardo, la Corte ricorda di avere dichiarato che l'autorità e i giudici devono negare i diritti previsti dalla direttiva Iva invocati fraudolentemente o abusivamente, compreso il diritto all'esenzione della cessione intracomunitaria; ciò non solo quando la frode è commessa dal soggetto passivo stesso, ma anche quando egli sapeva o avrebbe dovuto sapere che, attraverso l'operazione in questione, stava partecipando a una frode commessa da un altro operatore intervenuto a monte o a valle della catena delle operazioni. Questo principio non è però applicabile alla fattispecie: non si tratta di negare un diritto all'esenzione, bensì di stabilire quale sia il luogo della prestazione di servizi secondo le regole di riparto della competenza tra stati. Un'interpretazione secondo la quale, in ca-

so di frode all'Iva, il luogo delle prestazioni di servizi può ritenersi situato in uno stato diverso da quello determinato dalle disposizioni della direttiva sarebbe in contrasto con gli obiettivi e lo schema di tali disposizioni, perché interferirebbe nella ripartizione di competenze prevista dalla direttiva; nella fattispecie, avrebbe infatti l'effetto concreto di trasferire, in assenza di fondamento giuridico, la competenza tributaria dello stato membro in cui è stabilito il destinatario dei servizi interessati allo stato membro in cui è stabilito il fornitore, in contrasto anche con la logica sottostante alle regole di localizzazione delle prestazioni di servizi, che mira ad attribuire il gettito al paese del consumo. Diversamente che nelle cessioni intracomunitarie di beni, che concretizzano una cessione esente nel paese di partenza ed un acquisto intracomunitario tassabile nel paese di arrivo, sicché lo stato membro di partenza può rifiutare l'esenzione, in caso di frodi, basandosi sulle disposizioni della direttiva, nelle prestazioni intraunionali di servizi è competente solo uno stato membro, determinato secondo le disposizioni della direttiva stessa. Gli stati possono adottare misure per garantire la riscossione dell'imposta e prevenire frodi, ma non possono modificare il luogo della prestazione di servizi perché l'operazione è viziata da frode.

